COPIA CONFORME

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA | DECRETO N° 213

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata allo stesso regolamento;

VISTO altresì, il comma 3 del suddetto articolo il quale stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale ed in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art. 9 del succitato regolamento;

VISTO l'art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative e i relativi crediti, sentito il CNAM;

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'art.3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il D.M. del 30 settembre 2009, n. 124, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello dei Conservatori di musica;

VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione dell'art.6 - comma 3 - del D.P.R. n. 212/2005, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

ESAMINATA la proposta dell' Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena, di cui alle note protocollo n. 382 del 29 aprile 2010 e n.679 del 14 luglio 2010, relativa al riordino dei corsi di primo livello attivati;

VERIFICATA l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal C.N.A.M. nelle adunanze del 14 maggio 2010 e del 27 luglio 2010, anche in ordine alla conformità ai criteri di cui al citato D.M. 124/2009;

RITENUTO di dover provvedere al riordino dei corsi di 1° livello già attivati dall' Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena;

COPIA CONFORME

DECRETA

Art. 1.

I sottoindicati corsi di primo livello, dell' Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena, sono riordinati secondo le allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto:

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Canto,
Chitarra,
Clarinetto,
Composizione,
Contrabbasso,
Corno,
Flauto,
Oboe,
Pianoforte,
Tromba,
Trombone,
Viola,
Violino,
Violoncello.

Art. 2.

L' Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena garantisce agli studenti già iscritti ai corsi istituiti in base al precedente ordinamento la conclusione degli stessi, o il diritto di opzione per l'iscrizione ai nuovi corsi, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Roma, 27 SET. 2010

IL MINISTRO

COPIA CONFORME